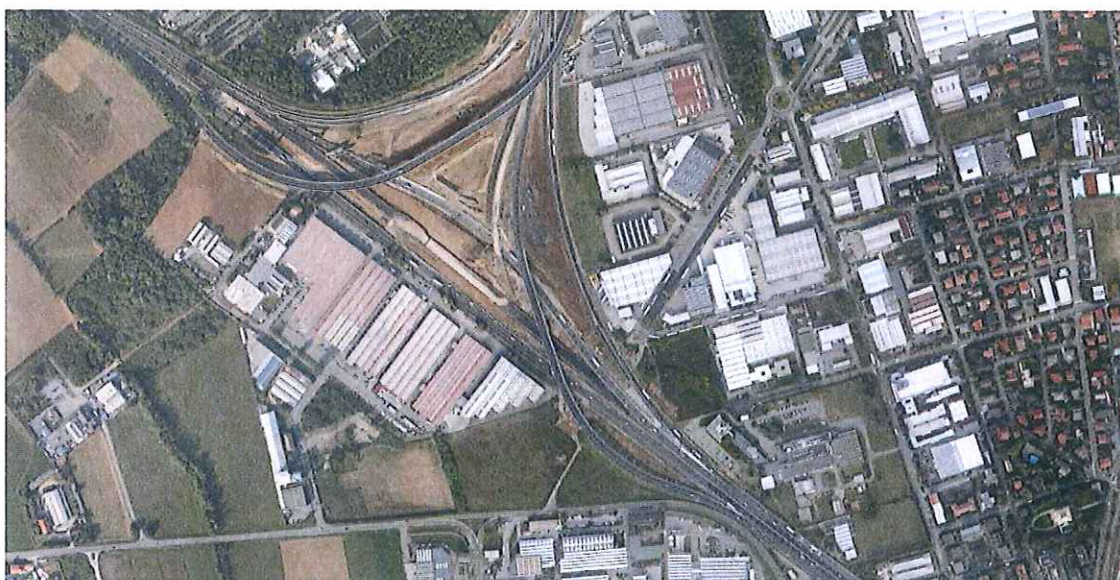




COMUNE DI LAINATE

PROVINCIA DI MILANO



PROGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO – LAVORI DI BONIFICA PER LA RIMOZIONE DELLE LASTRE ONDULATE DI CEMENTO-AMIANTO E LA SUCCESSIVA POSA DI OPERA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA DI N. 6 CAPANNONI DI PROPRIETA' DELLA CNPADC, SITI IN LAINATE, VIA CREMONA 18

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMMITTENTE: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Grassobbio, 22/07/2015

Revisione	A.00	A.01	A.02	A.03	A11
Data	24/03/2015	21/05/2015	22/07/2015		
Redatto da	Ing. Lara Sangaletti	Ing. Lara Sangaletti	Ing. Lara Sangaletti		
Verificato da	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci		
Approvato	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci	Ing. Duilio Albricci		

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA

DI BONIFICA PER RIMOZIONE DELLE LASTRE ONDULATE DI CEMENTO-AMIANTO (TIPO ETERNIT) E LA SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI UN NUOVO MANTO DI COPERTURA DI N. 6 CAPANNONI, DI PROPRIETÀ DELLA CNPADC, SITI IN LAINATE, VIA CREMONA 18

LAVORI A CORPO

OFFERTA AL MASSIMO RIBASSO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 53, comma 4, terzo periodo, del codice dei contratti, articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, d.P.R. n. 178 del 10 ottobre 2010, n. 207)

PARTE I - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1.1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 1.2 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- Art. 1.3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 1.4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
- Art. 1.5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 2.1 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- Art. 2.2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 2.3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- Art. 2.4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- Art. 2.5 – DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE
- Art. 2.6 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
- Art. 2.7 – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
- Art. 2.8 – STIPULA DEL CONTRATTO

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 3.1 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
- Art. 3.2 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- Art. 3.3 – PROROGHE
- Art. 3.4 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
- Art. 3.5 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
- Art. 3.6 – PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE
- Art. 3.7 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
- Art. 3.8 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
- Art. 3.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
- Art. 3.10 – RECESSO DAL CONTRATTO

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 4.1 – ANTICIPAZIONE
- Art. 4.2 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO
- Art. 4.3 – CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
- Art. 4.4 – FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Art. 4.5 – DIVIETO DI REVISIONE PREZZI
- Art. 4.6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 5.1 – CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 5.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 5.3 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
- Art. 5.4 – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
- Art. 5.5 – POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 6.1 – VARIAZIONE DEI LAVORI
- Art. 6.2 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
- Art. 6.3 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 7.1 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 7.2 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
- Art. 7.3 – PIANO DI SICUREZZA
- Art. 7.4 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
- Art. 7.5 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
- Art. 7.6 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 8.1 – SUBAPPALTO
- Art. 8.2 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
- Art. 8.3 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 9.1 – ACCORDO BONARIO
- Art. 9.2 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Art. 9.3 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
- Art. 9.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 10.1 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Art. 10.2 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Art. 10.3 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

CAPO 11 – NORME FINALI

Art. 11.1 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 11.2 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Art. 11.3 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Art. 11.4 – ACCESSO ALLE SEDI DEGLI EDIFICI DELLA CNPADC

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 12 – QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 12.1 - PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 12.2 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Art. 12.3 - ACQUA

Art. 12.4 - OPERE IN COPERTURA - PANNELLO DI COPERTURA SANDWICH

Art. 12.5 - PANNELLI IN POLICARBONATO alveolare

Art. 12.6 - PANNELLI IN POLICARBONATO compatto

Art. 12.7 - MATERIALI FERROSI, LAMIERE E PROFILATI

Art. 12.8 - LEGNAMI

Art. 12.9 - RETI FISSE ANTICADUTA

Art. 12.10 - ELEMENTI METALLICI DI FISSAGGIO

Art. 12.11 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Art. 12.12 - OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE

Art. 12.13 - CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE E CARTONGESSO

Art. 12.14 - OPERE SMALTIMENTO LANA PACCHETTO DI COPERTURA

Art. 12.15 - OPERE SMALTIMENTO AMIANTO

Art. 12.16 - CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE

Art. 12.17 - IMPIANTO ELETTRICO

CAPO 13 – NOLEGGI

CAPO 14 – TRASPORTI

CAPO 15 – MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE

CAPO 16 – OPERE PROVVISORIALI PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

CAPO 17 – RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

PARTE I - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere da imprenditore edile occorrenti per la realizzazione di lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di rifacimento del manto di copertura mediante rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura relativa a n. 6 capannoni di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti, siti in Lainate via Cremona, 18.
2. Gli interventi previsti consistono a titolo meramente indicativo e non esaustivo e salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori in:
 - Confinamento statico per bonifica da amianto;
 - Rimozione di lastre di amianto di coperture;
 - Rifacimento del manto di copertura con relativa posa di nuovi lucernari ove espressamente indicato;
 - Rimozione delle scossaline, canali di gronda, lucernari in polycarbonato laterali e successiva nuova posa;
 - Rimozione e/o riposizionamento dei comignoli ed elementi di aspirazione esistenti;
 - Rimozione dei controsoffitti esistenti, costituenti da pannelli, eventuale isolamento presente e struttura portante, senza variazioni sugli impianti elettrici e meccanici presenti nei controsoffitti;
 - Nuova posa di controsoffitti in lastre di fibra minerale o cartongesso;
 - Tinteggiatura delle zone in cui sono state effettuate le rimozioni dei controsoffitti;
 - Conferimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni.
3. La rimozione del manto di copertura verrà effettuata da parte di ditta specializzata, con relativo piano di lavoro, in quanto trattasi di opere di bonifica di lastre in eternit e relativo controsoffitto interno anch'esso costituito da lastre in amianto.

Il nuovo manto sarà costituito da pannello coibentato tipo *sandwich* con caratteristiche rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica, oltre che alla posa del manto di copertura verranno previste anche opere di sostituzione delle scossaline e lattoneria.

Per maggiori dettagli riguardanti l'aspetto architettonico del progetto si rimanda alla *Relazione Tecnica Illustrativa* (Allegato A1).

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

4. Le caratteristiche, la forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto - salvo eventuali variazioni disposte dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo articolo 6.1 "Variazione dei lavori", nonché degli articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano specificate negli elaborati di progetto.
5. Si rimanda al progetto e relativi allegati – nonché al PSC, per quanto riguarda un'adeguata ed esaustiva valutazione tecnica da parte dei concorrenti per l'esecuzione dei lavori, le condizioni e le modalità tecniche generali, nonché alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti (Soprintendenza, VV.FF., ASL) e per quanto riguarda le prescrizioni relative al progetto del ponteggio. Il progetto dei ponteggi e piani di lavoro in quota e tutta la documentazione a corredo degli stessi dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori **almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori**.
6. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
7. Sono altresì compresi nell'appalto tutti i lavori, la prestazione di servizi relativi all'espletamento di pratiche amministrative, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati posti a base di gara, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.
9. Onere dell'impresa sarà quello di redigere **un Piano di Lavoro che riassume le misure tecniche e organizzative che l'impresa adotterà per la gestione del rischio amianto per i lavoratori e per l'ambiente. Tale piano di lavoro dovrà essere presentato al S.Pre.S.A.L. dell'ASL territorialmente competente prima della stipula del presente Contratto.**

Si rammenta che la predisposizione del Piano di Lavoro non esime l'impresa dall'applicazione degli obblighi previsti dal titolo IV del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. (norme specifiche per i cantieri) tra cui ad esempio l'obbligo di redazione di P.I.M.U.S. (per le opere provvisorie) e il Piano Operativo di Sicurezza, il tutto come meglio specificato al successivo art. 2.7 comma 2.

10. Sarà onere dell'impresa esecutrice dei lavori gestire la sicurezza delle zone in cui non vi è la possibilità di installare l'impalcato con telo di protezione. Sarà onere dell'impresa esecutrice dei lavori valutare, previa consultazione con organo ASL, la procedura operativa da adottare. Dovrà essere in ogni caso

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

garantita la sicurezza dei luoghi. Pertanto bisognerà valutare una compartimentazione verticale e/o orizzontale dei luoghi in cui è necessario operare senza la presenza di impalcato, affinché risultino isolati dal resto degli ambienti circostanti. A fine lavori sarà onere dell'impresa provvedere alla bonifica dell'ambiente e verificare la salubrità degli ambienti con relative analisi MOCF prima di riconsegnare le aree al conduttore.

11. Nei luoghi in cui sono presenti i gruppi macchine UTA/REFRIGERATORI dovrà essere garantita la sicurezza, nel rispetto della salubrità dell'aria. Le condotte di immissione e di emissione dovranno essere protette durante le fasi lavorative di bonifica. Qualora non sia possibile procedere con la soluzione adottata, indicata nel PSC e nella procedura n. 7, che prevede la realizzazione di un castello in tubolari giunto-tubo con il prolungamento delle tubazioni /canalizzazioni, si dovrà procedere con la sostituzione dei filtri, con filtri assoluti e dovranno essere protette le macchine con le relative canalizzazioni di emissione ed immissione. Tale scelta deve essere sottoposta alla Direzione Lavori affinché possa essere valutata e concertata con la ASL a quale distanza debba essere posizionato il prolungamento delle bocchette rispetto alle coperture affinché l'aria si possa considerare salubre o se invece sia più opportuno o più semplice operare con filtri assoluti sui canali. In ogni caso nelle fasi in cui le coperture da rimuovere siano quelle soprastanti le UTA è necessario verificare prima dell'inizio delle rimozioni che le stesse siano protette in tutti i suoi componenti da possibili contaminazioni di amianto.

12. Sono, inoltre, compresi nel prezzo offerto:

- il trasporto, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di esecuzione, comprese operazioni di carico e scarico con personale e mezzi propri, del materiale e di tutti gli accessori necessari per gli interventi in argomento;
- il ritiro di tutti gli imballaggi e di tutto il materiale residuo, con pulizia del luogo ad intervento eseguito;
- tutti i materiali e accessori necessari per le rimozioni sia del manto di copertura che dei controsoffitti interni ed elementi annessi;
- ogni eventuale maggiorazione tariffe per interventi *extra* orario;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

13. La ditta aggiudicataria dovrà garantire mezzi e persone adeguati per gestire anche più interventi contemporaneamente. Si richiede la presenza in cantiere di almeno n. 4 (quattro) squadre, dove ogni squadra avrà un numero minimo n. 5 (cinque) addetti, come indicato nel cronoprogramma; la mano

d'opera dovrà essere in numero sufficiente e, comunque, necessaria alla conclusione degli interventi nei tempi richiesti.

14. la CNPADC potrà richiedere interventi urgenti non programmabili con 48 ore di preavviso.
15. **Prima dell'inizio dei lavori di bonifica amianto dovranno essere informati i conduttori e, comunque, tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite conformemente alle disposizioni impartite dal Direttore Lavori nonché dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.**
16. Inoltre, durante i lavori di rimozione e movimentazione dei materiali contenenti amianto **sulle coperture non dovrà essere eseguita alcuna altra lavorazione o operazione e non dovranno essere presenti nell'area oggetto di bonifica altre persone oltre al personale della ditta incaricata dello smaltimento.**
17. Per i capannoni A - B - C, gli interventi saranno eseguiti **dal Mercoledì alla Domenica oppure dal Lunedì al Venerdì, in base a quanto indicato nel cronoprogramma e tavola allegata;**
18. Per i capannoni D - E - F, gli interventi saranno eseguiti **dal Lunedì al Venerdì in base a quanto indicato nel cronoprogramma e tavola allegata.**
19. Una quota parte degli interventi, pertanto, sarà eseguita nelle giornate di **Sabato e Domenica**. L'impresa, pertanto, dovrà tenere conto di tale onere nella formulazione dell'offerta, in considerazione che non potrà trarne motivi per avanzare pretese di compensi e/o indennizzi.
20. Nello specifico si rimanda al cronoprogramma di cui all'art. 3.7 del presente CSA per l'individuazione della durata e della sequenza temporale delle singole lavorazioni. Tale cronoprogramma è parte integrante del progetto e del Piano di sicurezza e Coordinamento.
21. In caso di eventi criminosi che coinvolgono materiali contenenti amianto, **l'Impresa è obbligata entro 12h (dodici ore) dalla comunicazione da parte della CNPADC, sia in forma verbale che telefonica che per iscritto, ad intervenire mettendo in sicurezza il sito, bonificando gli ambienti ed effettuando le prescritte misurazioni ambientali.**
Il tutto al fine di rendere immediatamente accessibili gli ambienti sia alle Forze dell'ordine che al personale della CNPADC per gli accertamenti urgenti. A tal proposito, l'impresa dovrà comunicare il nominativo con relativo numero telefonico del responsabile cui rivolgersi in caso di urgenza.
22. L'Impresa aggiudicataria nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.

23. Con l'offerta l'impresa, inoltre, prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità dei lavori non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che resta, comunque, fisso e invariabile ai sensi degli artt. 53 comma 4 e 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. N. 163 /06 e s.m.i.

Art. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

- **L'importo complessivo** stimato dell'appalto, netto IVA posto, a base dell'affidamento è di:
- ❖ **€ 4.749.663,86** (euro: *quattromilionisettecentoquarantanovemilaseicentosessantatre/86*) definito come segue:
 - 1. **Importo netto** lavori a base di gara, soggetto a ribasso:
 - ❖ **€ 2.526.999,58** (euro: *duemilionicinquecentoventiseimilanovecentonovantanove/58*).
 - 2. **Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo** periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. **non soggetti a ribasso**:
 - ❖ **€ 1.006.615,15** (euro: *unmilioneimilaseicentoquindici/15*)
 - 3. **Costo manodopera non soggetti a ribasso**:
 - ❖ **€ 1.216.049,13** (euro: *unmilione duecentosedicimilaquarantanove/13*)
- L'IVA sarà regolata secondo la normativa vigente.

Art. 1.3– MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. 207/10. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta **fisso e invariabile**, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del citato Regolamento, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, **non ha valore negoziale**. Ai prezzi riportati nei listini utilizzati:
 - Edizione 2015 , listino di Milano, *Opere Compiute DEI Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni*;
 - Edizione 2011, listino regione Lombardia;
 - Elenco prezzi della Stazione Appaltante;si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale d'appalto.

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

I Listini Prezzi utilizzati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dal documentazione tecnica. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo le regola dell'arte.

Art. 1.4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., la categoria prevalente è la **OG1**
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella di seguito:

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sì/no)
Rifacimento coperture	OG1	IV	SI	3.022.513,08	63,64%	Prevalente	Max 20%
Bonifica Amianto	OG12	III bis	SI	1.727.150,78	36,36%	Scorporabile	100%
TOTALE				4.749.663,86	100,00		

3. **N.B.** Per le lavorazioni di cui alla categoria **OG12** se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso della relativa qualificazione, devono obbligatoriamente essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione OG12 o devono essere eseguite in ATI di tipo verticale.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

4. Ai sensi dell'art. 256 comma 2, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per attività di bonifica di beni contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, pertanto, non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione. Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 5 – trasporto rifiuti pericolosi.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tali requisiti:

- Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Categoria 10 A e B class. C;
 - Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali Categoria 5 class. F;
5. Si precisa, a tale proposito, che l'art. 34, comma 2, decreto-legge n. 133 del 2014, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto all'art. 49 del Codice il comma 1-bis: ai sensi del quale, l'istituto dell'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1.5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- d.P.R. n. 445 del 2000: testo unico sulla documentazione amministrativa;
- D. Lgs. n. 81 del 2008: testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- d.P.R. n. 207 del 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Decreto-legge n. 133 del 2014: isure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- D.M. n. 145 del 2000: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- d.P.R. n. 246 del 1993: Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- D.M. Sanità 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Circ. Min. Industria n. 124976 del 1993;
- D.L. n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- Legge n. 11 del 2015: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- Decreto-legge n. 192 del 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe);
- D.L. n. 69 del 2013 (convertito da L. 98/2013): Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- d.P.R. n. 602 del 1973: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- Legge n. 286 del 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- D.M. n. 40 del 2008: Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Legge n. 136 del 2010: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- DM n. 55 del 2013: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- DM n. 123 del 2004: Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 1994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- UNI CEI ISO 9001:2008;
- d.P.R. n. 633 del 1972: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Legge n. 248 del 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- legge n. 939 del 1982; Legge n. 1423 del 1956: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- Legge n. 575 del 1965: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;
- Legge n. 646 del 1982: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575;
- Legge n. 136 del 2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D.M. n. 37 del 2008 : Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato nella G.U. n° 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008);
- Norme CEI EN 60439-4;
- Norme CEI 17-13/4;
- Norme CEI 23-12;
- D.M. del 6.09.1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Legge regionale del 29.09.2003 n. 17: Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto;
- d.G.R. del 22 dicembre 2005 – n. 8/1526: Approvazione del *"Piano Regionale Amianto Lombardia"* di cui alla legge regionale del 29.09.2003 n. 17;
- d.G.R. del 12 marzo 2008 – n. 8/6777: Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle *"Linee guida per la gestione del rischio amianto"* di cui alla D.G.R. 36262/1998.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d'appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 2.2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 de Regolamento d.P.R. n 207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del **contratto** d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli non abrogati, dal D.P.R. n. 207/2010;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come elencati negli allegati alla documentazione di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 4;
 - d) il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°163/2006;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- e) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), D.Lgs. n°163/2006;
 - f) il Piano di Lavoro depositato alla ASL relativo alla procedura di rimozione amianto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 207/2010;
 - h) le polizze di garanzia;
 - i) l'offerta presentata dall'Appaltatore.
2. Devono intendersi **contrattualmente vincolanti** tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d'Appalto n°145/2000;
 - d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
 3. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c) gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d'Appalto n°145/2000;
 - d) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
 4. Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico estimativo;
 - b) le quantità delle singole voci rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 2.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto ed il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione
2. Ai sensi dell'articolo 106 commi 2 e 3 del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

Art. 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Nel caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 2.5 – DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 *"Domicilio dell'appaltatore"* del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 *"Indicazione delle persone che possono riscuotere"* del capitolato generale d'appalto citato, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

Art. 2.6 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente CSA e nella descrizione delle singole voci di cui alla documentazione tecnica di gara.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle *"Norme tecniche per le costruzioni"* approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 2.7 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORO

1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la metodologia generale degli interventi da eseguire, nonché per le prescrizioni organizzative e per quelle relative alle lavorazioni da realizzare nonché per i materiali, gli apparecchi, ed i metodi di prova e di verifica, la segnaletica generale del cantiere e la documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori, si rinvia a tutti gli elaborati allegati al Progetto.
2. Con particolare riferimento allo svolgimento dei lavori di smaltimento amianto, occorre redigere un apposito **Piano di Lavoro** (art. 256 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) da presentare, prima dell'inizio dei lavori, al SPRESAL (**Servizio di Prevenzione degli ambienti di lavoro**) dell'ASL di competenza che rilascia prescrizioni sulle modalità di lavoro in modo da ridurre al minimo il rischio di esposizione dei lavoratori e di contaminazione dell'ambiente a causa della possibile presenza di fibre libere di amianto
3. Ai sensi dell'art. 256 comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti risultanti dalla bonifica delle coperture, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria: attività di bonifica di beni contenenti amianto legato

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

in matrici cementizie o resinoidi, categoria 10 A classe C (da 1.000.000 a 2.500.000 di Euro). Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 5 – trasporto rifiuti pericolosi. Tale attività potrà essere subappaltata a Ditta in possesso di tale requisito.

4. Tutte le opere che consistono nella rimozione di qualsiasi elemento, manufatto e superficie contenenti amianto devono essere eseguite nel rispetto di tutte norme vigenti in materia di decontaminazione e bonifica amianto quali Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976- modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento di bonifica dell'amianto; D.M. Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche per l'applicazione dell'art. 6, comma 3 dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto; D.G.R. del 22 dicembre 2005 – n. 8/1526: Approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" di cui alla legge regionale del 29.09.2003 n. 17; D.G.R. del 12 marzo 2008 – n. 8/6777: Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla D.G.R. 36262/1998; nonché tutte quelle richiamate nel paragrafo iniziale "Normativa di riferimento"

L'operatore selezionato, pertanto, dovrà avvalersi di un'organizzazione di impresa che disponga di risorse tecniche e umane, di professionalità e competenze specifiche nel settore, con piena assunzione del rischio economico/organizzativo derivante da tale obbligazione al fine di garantire la presenza costante di maestranze qualificate sui luoghi sopra indicati.

5. Le modifiche in corso d'opera sono regolamentate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., art. 132.

Art. 2.8 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà solo a seguito:

1. della decorrenza dei 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna alla **ASL del Piano di Lavoro**;
2. Consegna del cronoprogramma operativo concordato con i conduttori degli immobili e accettato dalla Direzione Lavori;
3. Resta fermo tutto quanto altro previsto nella *lex specialis* di gara.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 3.1 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Prima della stipula del contratto dovrà essere consegnato il PIANO DI LAVORO;
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 153, 154 e 155 del d.P.R. 207/2010.
3. **Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.**
4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, *non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione.* Decorso inutilmente il termine anzidetto e facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. È facoltà dell'Ente appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del formale contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 9, periodo terzo e quarto, e comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 153, comma 1 secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207/2010; qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
6. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza di cui al successivo articolo 7.1 e 7.6 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. La Stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 159 del d.P.R. n. 207/2010 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
9. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art. 3.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 245 (duecentoquarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. La ultimazione effettiva dei lavori sarà accertata con apposito "*verbale di fine lavori*" ed i giorni impiegati eventualmente in più, saranno considerati, a tutti gli effetti, "*ritardo nell'esecuzione dei lavori*" e conteggiati ai fini dell'applicazione della penale. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 3.3 – PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 3.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 35 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3.2.
- b) In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 35 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 3.2, comunque prima di tale scadenza,

qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

- c) La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce immediatamente il parere del Direttore dei Lavori.
- d) La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
- e) Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- f) La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
- g) Si applica, inoltre, l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
- h) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 3.7; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 3.2 deve intendersi il termine intermedio previsto dal predetto articolo 3.7, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui la CNPADC in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la CNPADC può applicare le penalità per il ritardo.

Art. 3.4 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna.
6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 3.7.

Art. 3.5 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 3.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 1.3.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 3.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del d.P.R. n. 207/2010, viene applicata ***una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.***

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) **nell'inizio dei lavori** rispetto alla data fissata dalla CNPADC/direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) **nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore** che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 3.1, comma 4;
 - c) **nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione**, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) **nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati**.
 - e) **nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori**;
3. Se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 3.7, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo;
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.7 - PROGRAMMA ESECUTIVO/OPERATIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. ► Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, **prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, previa condivisione con i conduttori, un proprio programma esecutivo/operativo dei lavori per approvazione**, elaborato anche in relazione alle proprie scelte tecnologiche, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, pur non modificando i tempi complessivi dell'appalto. Il programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. Tale programma lavori redatto dall'Impresa e accettato dalla D.L. sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, per l'applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

2. ► Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei Lavori previa approvazione del RUP, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. ► **I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo;** tale cronoprogramma può essere

modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Il cronoprogramma esecutivo dei lavori deve essere conforme al termine contrattuale.

4. ► L'installazione delle opere provvisorie (ponteggi e piani di lavoro in quota con teli e protezioni), propedeutiche alla rimozione delle coperture in cemento amianto, interne ai capannoni A, B, e C dovranno in ogni caso essere eseguite nei fine settimana per ridurre al minimo il disagio dei conduttori e limitare al massimo le interferenze con gli stessi. Tali attività svolte nei fine settimana non potranno essere oggetto di richieste economiche da parte dell'appaltatore oltre quanto già previsto in contratto e pertanto l'appaltatore dovrà tenerne conto in sede di offerta. (Cronoprogramma allegato tavola PSC 01 b e PSC 01 c).

Art. 3.8 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento di inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell' allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, i subaffidatari, altri incaricati dall'appaltatore nei ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 3.3 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 3.4, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 3.6, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 3.9.

Art. 3.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. L'eventuale ritardo, che risulti imputabile all'appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale **superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante** e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 3.6, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuale, la CNPADC si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 9.4.
- 5. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al citato paragrafo non pregiudica il diritto della CNPADC di richiedere il risarcimento per il maggior danno subito in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
7. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
► Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 3.10 - RECESSO DAL CONTRATTO

3.1 La CNPADC ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dei Lavori non eseguiti.

3.2 Il decimo dei Lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con preavviso non inferiore a 15 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Esecutore è tenuto a consegnare alla CNPADC, entro i successivi 15 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e i lavori sino a tale data realizzati.

3.4 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla CNPADC sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

3.5 La CNPADC può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

3.6 L'Esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di la CNPADC nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dall'art. 8, comma 3 -bis, legge n. 11 del 2015 di conversione in legge, **con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. Decreto Milleproroghe)** per le gare riguardanti gli appalti di lavori bandite dopo il 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è prevista nella gara d'appalto la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.
2. Per tale anticipazione si applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 nonché 140, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 (convertito da L. 98/2013), la CNPADC, **nel termine di 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, e subordinatamente alla costituzione della garanzia prevista dall'art. 124 comma 1 del D.P.R. 207/2010**, corrisponderà all'Impresa, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20 % dell'importo contrattuale, mediante bonifico, sul conto corrente dedicato intestato all'Impresa riportante l'indicazione del CIG di cui al presente articolo.
4. La mancata presentazione della garanzia di cui al comma precedente entro il termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, comporterà la decadenza dal beneficio dell'erogazione dell'anticipazione.

Art. 4.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di cui all'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010, raggiunga la cifra di **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00).
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo provvisorio finale, per lavori corrispondenti ad interventi regolarmente completati al netto delle ritenute prescritte all'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

4. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla CNPADC entro 30 giorni, con le condizioni dettate dal contratto, (articolo 9), fatta salva, in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali.
5. **A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.**
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, **l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:**
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 11.2 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
 - e) Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per procedere ai pagamenti l'Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla CNPADC copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa Cassa Edile, nonché il piano operativo della sicurezza (POS).
7. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla

precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 9.3, comma 2 "contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera";

- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 9.3, comma 3.
9. La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, effettuerà tutti i pagamenti di cui sopra, esclusivamente mediante bonifico riportante l'indicazione del CIG.
10. I pagamenti dovuti saranno effettuati soltanto quando la CNPADC sarà in possesso di copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia relativamente ai pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore o del cottimista, da trasmettere a cura dell'appaltatore al Direttore dei Lavori.
11. Il saldo dei SAL, pertanto, sarà effettuato solo dopo la presentazione di fatture quietanzate dimostranti l'intero pagamento dei subappaltatori e dichiarazione liberatoria, degli stessi subappaltatori, di non aver nulla a pretendere relativamente al SAL in questione.
12. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai commi che procedono, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. da parte delle Autorità competenti, la

CNPADC potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 4.3 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 200 del d.P.R. 207/2010, il conto finale sarà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa ai sensi dell'art. 141 comma 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituisce presunzione d'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 124 del d.P.R. 207/2010, e cioè dell'importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del cod. civ., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla CNPADC prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
5. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 4.2, commi 5, 6 e 7.
6. La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, effettuerà il pagamento del conto finale, esclusivamente mediante bonifico riportante l'indicazione del CIG.

Art. 4.4 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. La CNPADC attraverso il Servizio Acquisti invierà formale Autorizzazione all'emissione della fattura elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [...], solo a seguito del positivo esito dell'istruttoria condotta sulla:
 - ✓ corretta esecuzione dei lavori (emissione Certificato di Pagamento emesso dal Direttore dei Lavori) e validato dal R.U.P.;
 - ✓ validità dei documenti presentati;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- ✓ regolarità contributiva;
 - ✓ [eventuale] documentazione prescritta da specifiche normative.
2. Si evidenzia che l'invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.
 3. Si precisa che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici. Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
 4. La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre agli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
 - ✓ il numero del codice identificativo gara "CIG";
 - ✓ IVA ad esigibilità immediata (codice "I");
 - ✓ Il numero dell'ordinativo di lavoro comunicato nel documento di trasmissione del Contratto d'Appalto.
 5. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
 - ✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
 - ✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
 - ✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
 6. L'indirizzo di posta elettronica fatturaelettronica@cnpadc.it è messo a disposizione dalla CNPADC per l'invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
 7. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedirà alla CNPADC di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Art. 4.5 - DIVIETO DI REVISIONE PREZZI

1. L'ammontare complessivo del contratto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza durante tutto il corso dei lavori.

2. In deroga, si applica quanto previsto dall'art. 133 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. limitatamente alla variazione del prezzo dei materiali da costruzioni.

Art. 4.6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Non è ammessa la cessione dei crediti.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 5.1 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria.
2. Si precisa che per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la **cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del **1%** dell'importo complessivo dell'appalto ed è quindi pari a **€ 47.496,64**, (euro quarantasettemilaquattrocentonovantasei/64) mentre la **cauzione definitiva** sarà dimezzata del **50%** dell'importo contrattuale.
3. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
4. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 3, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.
5. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 3 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

6. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
 7. Ai sensi dell' art. 39, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 il **deposito cauzionale provvisorio dovrà, altresì, espressamente garantire** anche il pagamento, a favore della Stazione Appaltante, quale sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, di un importo stabilito nella misura di **€ 4.749,00 (euro quattromilasettecentoquarantanove/00)**.
 8. In caso di riduzione del deposito cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all'immediato reintegro dell'importo garantito.
- A tale fine, il testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: *"In caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito nel bando di gara"*.
- E' consentito, alternativamente, garantire il pagamento della sanzione con versamento in contanti o assegno circolare non trasferibile, sul conto corrente bancario presso Banca di Sondrio codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC. A comprova dell'avvenuto versamento il concorrente dovrà allegare originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Art. 5.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (75 per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 5.3 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 5.2 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica I.
6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
7. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5.4 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, a stipulare e produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata nella forma **"Contractors All Risks" (C.A.R.)**, e deve prevedere:
 - a) Un massimale **non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.** per i rischi di esecuzione;
 - b) Euro **5.000.000,00** per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della CNPADC e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla CNPADC copia della polizza di cui al presente articolo **almeno dieci giorni** prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Qualora l'Appaltatore sia **un'associazione temporanea** di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'articolo 37 comma 5 del D.Lgs. n°163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti (articolo 128 del d.P.R. 207/2010).

Art. 5.5 – POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 5.4 **dovrà contenere la garanzia di manutenzione** di cui all'art. 125 d.P.R. 207/2010 e s.m.i. che tenga indenne la CNPADC da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione *e/o* di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali *e/o* per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123 dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 6.1 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti.
2. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell'esecutore la rimessa in ripristino delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando che l'impresa in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. La CNPADC si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, anche in corso d'esecuzione dell'appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune o che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
4. La stima di eventuali lavorazioni non previste nella documentazione di gara che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/08, saranno stimate, se non presenti nell'elenco prezzi dell'appalto, in base ai prezzi riportati nei listini Edizione 1° semestre 2014 DEI – Tipografia del Genio Civile. Al termine della determinazione dei nuovi prezzi, si redigerà un verbale di concordamento nuovi prezzi che dovrà essere sottoscritto dalle ditte affidatarie per accettazione.
5. Tutti gli eventuali prezzi aggiuntivi/nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto.
6. Non sono riconosciute varianti alle opere progettate, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
7. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

8. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
9. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze conseguenti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
10. Per le ipotesi previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
11. Salve le fattispecie previste dai commi 4 e 5, viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, da cui devono risultare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
12. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 7.3 "Piano Di Sicurezza" con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 7.4 "Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza", nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 7.4.
13. **Le varianti di cui alle lettere b), c), e d) di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del Procedimento, all'Autorità Nazionale Anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 90 del 2014 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.**
14. eventuali modifiche al cronoprogramma dovute a mutate esigenze del conduttore

Art. 6.2 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte,

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 6.1, comma 8.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7.1 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008:
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 7.3, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 7.5.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere

assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7.6, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 7.2 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *"incident and injury free"*.
- 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 7.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 7.3, 7.4, 7.5 o 7.6.
- 5. Si richiede la presenza del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi e del montaggio delle linee vita in copertura.
- 6. Ai sensi dell'art. 96 del Decreto n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- 7. Ai sensi dell'art. 136 del Decreto n. 81 del 2008 si richiede la presenza del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi e del montaggio delle linee vita in copertura.
- 8. Ai sensi dell'art. 137 del Decreto n. 81 del 2008 e dall'art. 81 del d.lgs. n. 106 del 2009:
 - a) Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti;
 - b) I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 7.3 - PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 7.4.
3. L'impresa esecutrice dei lavori deve avvalersi delle procedure allegate al PSC.
4. Durante le operazioni in quota è necessario che l'impresa esecutrice segua le indicazioni prescritte nel PSC.
5. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà redigere una dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC e di tutte le parti che lo compongono prima dell'inizio dei lavori.
6. Le opere da svolgersi in quota devono essere gestite in base a quanto indicato nel PSC e nelle procedure, il materiale che viene accatastato in copertura non può superare il carico indicato nelle procedure n°4 e n°5.

Art. 7.4 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 7.5 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 131 comma 2 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori l'Appaltatore redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione:
 - a) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2.1 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
 - c) fotocopia del libro unico del lavoro.
- 2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I predetti documenti presentati dall'Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza ove nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l' eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
7. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 7.3.
8. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. , la mancata consegna dei piani di cui al comma 1 , lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.

Art. 7.6 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 8.1 – SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 1.1.4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 11.9, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (i) da realizzare in subappalto;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- 3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R..
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 7.3 e 7.5 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 8.1 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 8.1 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 9.3, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 8.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 7.1, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 11.9 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui all'articolo 11.1, commi 2 e 3.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Capitolato Speciale d'Appalto - *Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.*

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 9.1 - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 9.1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria esclusiva del Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 9.3 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 4.2, comma 6 lett. b) e 4.2, comma 7, del presente Capitolato Speciale.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 4.2, comma 6 lett. b) e 4.2, comma 7, del presente Capitolato Speciale.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 1.5.2, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 9.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.4 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 11.9, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - l. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

- m. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 3. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 5. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 10.2 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE/PRESTATO SERVIZIO

1. **il certificato di collaudo provvisorio** ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è emesso **entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo **sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi (tre) dall'ultimazione** dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato - Prescrizioni Tecniche, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 141, commi 9 e 10 del D.Lgs. n.163/2006, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 10.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. L'appaltatore può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 11.1 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore **gli oneri e gli obblighi che seguono:**
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, **richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;**
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,) dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- q) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - r) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - s) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - t) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - u) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. Il Direttore di Cantiere della ditta dovrà prestare la propria opera sul posto per tutto il tempo prestato dagli operai, al fine di controllarli e coordinarli adeguatamente. Resta stabilito comunque che l'onere per l'assistenza deve intendersi compreso nel prezzo offerto e quindi nessun compenso potrà, a questo titolo, essere richiesto dall'appaltatore.
 5. Con la stipula del contratto l'appaltatore:

- assume la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa dell'esecuzione dei lavori e di quanto ad esso relativo, sia nei riguardi della Stazione appaltante che di terzi;
 - dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessari per eseguire le operazioni oggetto dell'appalto ed assume la piena responsabilità civile e penale dell'operato dei propri dipendenti e di coloro che lavorano sotto i suoi ordini, (anche in caso di furti o danni di qualsiasi genere) sollevando la CNPADC da ogni responsabilità per danni o infortuni derivanti dai lavori affidati all'appaltatore;
 - si impegna ad adottare tutte le disposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose, sia durante l'esecuzione del lavoro che nelle operazioni accessorie quali quelle ai trasporti, consegna materiali, etc.;
 - ha l'obbligo di osservare ed applicare al proprio personale, le vigenti norme di legge ed regolamenti in materia di appalti, contratti di lavoro, trattamento retributivo, igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni e garantisce che tutto il personale dipendente è regolarmente assicurato agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
6. L'Appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori:
- **eventuali proposte integrative del piano di sicurezza (PSC) redatto dalla Stazione appaltante;**
 - **un piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopracitato ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n°163/2006;**
 - **fornire alla Stazione appaltante, in duplice copia, prima dell'inizio lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; l'elenco nominativo del proprio personale e di coloro che lavorano sotto i suoi ordini, con relativa qualifica professionale e con indicazione dei numeri di posizione Enti previdenziali (INPS, INAIL, etc.); la fotocopia del libro unico del lavoro e del nulla osta per l'assunzione, relativa al personale interessato, rilasciati dal competente Ufficio di Collocamento. Le ditte non che non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile produrranno una dichiarazione per la Stazione appaltante mandandola per conoscenza allo stesso Ente (Cassa Edile) in sostituzione della certificazione di regolarità contributiva - DURC.**
7. Ogni dipendente dell'impresa appaltatrice alla quale vengono affidati i lavori dovrà essere munito di documento d'identità personale (valido ai sensi della legge) che sarà esibito nel caso di eventuale richiesta da parte del personale autorizzato dalla Stazione appaltante.
8. Inoltre l'Appaltatore dovrà:
- predisporre, le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori; le attrezzature impiegate dall'appaltatore devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari loro

applicabili (D.Lgs. n°81/2008); il datore di lavoro è chiamato a vigilare affinché esse si mantengano in condizioni di efficienza e di manutenzione tale da garantire che il loro impiego possa avvenire senza rischi per alcuno (D.Lgs. n°81/2008); in caso di attrezzature tecnologicamente complesse è richiesto l'impiego di mano d'opera qualificata. Tale qualifica deve essere provata con adeguata documentazione. L'utilizzatore si deve impegnare a comunicare tempestivamente (entro e non oltre le 24 ore) l'eventuale venir meno delle condizioni di sicurezza delle attrezzature sospendendo l'utilizzo delle stesse e deve verificare costantemente che le stesse vengano usate in modo appropriato;

- predisporre le occorrenti opere provvisorie, previste nel piano di Sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e nel piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 131 del D.Lgs. n°163/2006, quali segnaletica generale e di sicurezza, ponteggi, recinzioni del cantiere stesso, con relativa illuminazione notturna, baracche per deposito materiali e per altri usi di cantiere, servizi igienici dotati di acqua corrente e scarichi a norme igieniche, secondo indicazione contenute nei piani di Sicurezza sopracitati;
- nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si è previsto l'intervento contemporaneo, sullo stesso sito lavorativo di più imprese appaltatrici, il Coordinatore in fase di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. n°81/2008, dovrà coordinare i singoli datori di lavoro. A tal fine, saranno scambiate le opportune informazioni relative ai rischi ed alle misure di sicurezza caratteristiche delle varie attività e terranno in considerazione anche quelle derivanti da eventuali interferenze tra le varie operazioni, fatta salva comunque l'autonomia dei vari piani di sicurezza: verrà individuato di comune accordo dalle Ditte al fine di integrare ed armonizzare i relativi piani di sicurezza;
- predisporre la posa di un cartello di cantiere delle dimensioni e con le indicazioni che verranno fornite dalla Stazione appaltante;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura per il cantiere ed alle relative spese;
- provvedere ad effettuare, nel caso che ve ne sia necessità e, comunque, entro la fine dei lavori stessi, lo smaltimento secondo le norme di legge, di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere. In caso di inadempimento, lo smaltimento verrà effettuato dalla Stazione appaltante con spese a carico dell'appaltatore;
- provvedere alle spese per la fornitura di fotografie per le opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, da trasmettere periodicamente alla Direzione lavori;

- provvedere alla sorveglianza del cantiere, affidando la custodia del cantiere a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 13/9/1982 n°646) rispettando altresì le disposizioni della legge n° 939 del 23/12/1982, e loro modifiche e/o integrazioni;
- provvedere alla assicurazione contro il furto e contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale tanto per le cose proprie che dei fornitori e della Stazione appaltante, allo sgombero a lavori ultimati dell'attrezzatura, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere, rimanendo responsabile della conservazione dell'opera sino a collaudo avvenuto;
- segnalare al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento al Direttore dei Lavori, deve essere dotato della capacità necessaria per il buon andamento dei lavori;
- comunicare alla Stazione appaltante, all'atto della stipula del contratto ed ogni qualvolta richiesto dalla Stazione appaltante stessa o dal Direttore dei lavori, gli estremi delle polizze INPS e INAIL e la posizione presso l'Ispettorato del Lavoro fornendo una copia delle documentazioni sopra riportate, in accordo con le leggi vigenti;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo e per le prove di verifica che durante l'esecuzione dei lavori venissero richieste dalla Direzione lavori o dai collaudatori incaricati, per controlli di materiali e di esecuzione;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestano palesi fenomeni che paiono compromettere i risultati, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, intendendo che restano a carico dell'Appaltatore tutte le prove di verifica necessarie e ritenute tali dalla D.L.;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero

apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

9. L'Impresa appaltatrice dovrà sostenere gli oneri a proprio carico riguardanti:

- il pagamento delle tasse per concessione di eventuali permessi comunali e di altre Amministrazioni pubbliche per le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e per temporanei passi carrabili, nonché il pagamento di ogni tassa del presente Capitolo fra cui le tasse governative e le spese accessorie del contratto;
- tutte le spese relative al contratto conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative al piano di sicurezza sostitutivo (PSS) (nel caso in cui quest'ultimo sia di competenza dell'Impresa) e del piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n°163/2006;
- le spese relative alle prove di laboratorio da eseguirsi sui materiali, conformemente alle norme in vigore e come da richieste della D.L. o del collaudatore;
- l'Appaltatore rimane l'unico e completo responsabile delle opere, per quanto riguarda la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenze che potessero risultare.

10. L'esecutore dei lavori, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

11. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37 e s.m.i., da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;
- le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPEL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;
- la consegna di tutti gli elaborati grafici (As-Built) illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformità di quanto disposto dalle vigenti normative;
 - l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
 - la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
12. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del compenso corpo, fisso ed invariabile, ai sensi di legge.

Art. 11.2 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 11.3 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 11.4 - ACCESSO NEGLI EDIFICI DELLA CNPADC

1. Considerate le specifiche esigenze di sicurezza, le attività da svolgersi nei siti ove sono ubicati i n. 6 capannoni dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori.
2. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso i suddetti edifici potranno accedervi nel rispetto di tutte le disposizioni impartite dalla CNPADC stessa in materia di sicurezza per gli edifici nel rispetto delle prescrizioni riferite agli orari, all'accesso, alla permanenza ed all'uscita dagli edifici oggetto dei lavori.
3. L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività, l'elenco del personale che dovrà avere accesso agli uffici, con gli estremi dei documenti di riconoscimento che il personale dell' Impresa dovrà esibire all'ingresso.
4. Inoltre, per ciascuna risorsa, l' Impresa dovrà compilare un modulo con i seguenti elementi:
- Società di appartenenza
 - Cognome e Nome dipendente

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- Data e luogo di nascita
 - Estremi documento
 - Data di assunzione
 - Datore di lavoro e numero matricola
 - Tipologia di rapporto/collaborazione
 - Progetto di riferimento
 - Data di inizio e scadenza attività
 - Riferimento Contratto
5. L'impresa dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori ogni variazione che si dovesse verificare nel personale assegnato all'appalto in oggetto o al personale degli eventuali subappaltatori.
 6. L'Impresa, nonché il subappaltatore autorizzato, oltre all'elenco dei nominativi del personale che verrà impiegato nell'appalto presso le suddette sedi, si impegna altresì a produrre al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori, entro lo stesso termine sopra indicato, il Libro Unico sul Lavoro di ciascuna impresa (eventualmente anche per estratto) di cui al D.L. n. 112/08, convertito con legge 133/2008, ai fini dell'espletamento delle verifiche di competenza, anche con riferimento alla verifica di corrispondenza delle risorse impiegate nell'esecuzione dell'appalto, indicate nel suddetto elenco, con il personale dipendente risultante dal Libro Unico sul Lavoro.
 7. Nel corso di esecuzione del contratto i documenti di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi con cadenza mensile.
 8. L'Impresa riconosce espressamente alla CNPADC, in particolare per esigenze connesse alla sicurezza e protezione degli edifici, la facoltà di richiedere l'allontanamento e conseguente sostituzione delle risorse che, a seguito delle verifiche di corrispondenza, di cui ai commi precedenti, svolte dal Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, risultino non legate da alcun tipo di rapporto/collaborazione con l'Impresa ovvero con Subappaltatori autorizzati, senza che ciò comporti alcun onere per la CNPADC.
 9. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di una delle risorse impiegate nell'esecuzione dell'appalto, dovrà chiedere espressa autorizzazione al Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione della CNPADC, il quale si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata della necessaria documentazione.

10. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
11. Resta fermo l'obbligo, per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto presso le sedi, di esibire la tessera di riconoscimento fornita dall'impresa.

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 12 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

► Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici.

Art. 12.1 - PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere descritte nel presente Capitolato devono corrispondere ai requisiti prescritti nei successivi paragrafi e capitoli; nel caso in cui non siano espressamente dichiarate le caratteristiche del materiale, l'Impresa deve fare riferimento a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali impiegati devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

I materiali occorrenti devono provenire da località e/o Aziende che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, essi siano riconosciuti della migliore qualità e comunque rispondenti ai requisiti di cui sopra. L'impresa deve quindi sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori ogni materiale in fase di approvvigionamento in cantiere e durante la posa in opera.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Disciplinare può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nel caso in cui la Direzione Lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della stessa impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa risulta essere la sola ed unica responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

► **Le opere devono essere eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione della Direzione Lavori o dalle disposizioni che verranno ordinate**

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, sili in Lainate, Via Cremona 18.

volta per volta dalla Direzione Lavori stessa. Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.

► L'Impresa deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e protesta.

In merito all'eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dalla normativa vigente, verrà deciso secondo la procedura stabilita dalle norme medesime.

Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche.

Art. 12.2 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I controlli di qualificazione in fase di approvvigionamento devono essere realizzati a cura dell'Impresa. Le prove di controllo in corso d'opera rimangono a carico dell'Impresa e devono essere eseguite da un laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento della Committente e della Direzione Lavori.

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa è obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione dei campioni, le analisi in sito e/o l'invio degli stessi a laboratori specializzati (ufficiali quando previsto dalla legge) indicati dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

Il prelievo dei saggi e/o campioni per le prove prescritte deve avvenire in contraddittorio e dell'operazione deve essere redatto apposito verbale con tutte le indicazioni utili ad individuare univocamente i prelievi effettuati, la loro conservazione e la loro autenticità che deve essere garantita, secondo i casi, da punzonature e/o sigilli e/o fotografie. Le diverse prove ed esami sui campioni devono essere effettuate presso laboratori specializzati, secondo quanto previsto nel presente documento.

I risultati ottenuti in tali laboratori di fiducia della Committente sono i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 12.3 - ACQUA

L'acqua che verrà utilizzata in cantiere dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

Art. 12.4 - OPERE IN COPERTURA - PANNELLO DI COPERTURA SANDWICH

I manti di copertura in lastre si misureranno con criteri geometrici in base allo sviluppo delle falde.

Il pannello del nuovo manto di copertura da utilizzare dovrà avere i requisiti descritti di seguito (pannello Isocopre della ditta Lattonedil od equivalente):

1. I pannelli sandwich da posare in copertura dovranno rispondere ai requisiti previsti da normativa vigente in materia di efficienza Energetica degli edifici – DGR 8745 del 2008: ai sensi dell'allegato A punto 2 - zona climatica E, il pannello dovrà avere trasmittanza minima di 0,30 W/mqK.
2. La schiuma poliuretanica ad alta densità costituente l'anima del pannello sandwich dovrà essere di tipo PUR.
3. Il pannello *sandwich* dovrà essere in possesso di certificazione B-ROOF. La certificazione per essere valida deve essere rilasciata da un **laboratorio italiano autorizzato** dal Ministero dell'Interno o da un **laboratorio estero riconosciuto in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE** (Spazio Economico Europeo).
4. La lamiera che costituisce il pannello *sandwich* sarà in acciaio zincato, nella parte superiore con spessore 6/10 mm e nella parte inferiore con spessore 4/10 mm.
5. Il pannello dovrà garantire, in condizione statica appoggio-appoggio, con luce pari a 1,50 m, un carico di 250 Kg/mq o superiore.
6. La colorazione della lamiera in acciaio preverniciato sarà RAL 9010 e dovrà comunque essere campionato dalla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Art. 12.5 - PANNELLI IN POLICARBONATO alveolare

1. I pannelli in polycarbonato alveolare dovranno avere spessore pari a 20 mm e dovranno rispondere ai requisiti previsti da normativa vigente in materia di efficienza Energetica degli edifici – DGR 8745 del 2008.
2. Il pannello dovrà avere trasmittanza $\leq 2,1$ W/mqK, nel rispetto dell'allegato A punto 2- zona climatica E della DGR 8745 del 2008.
3. Il pannello non dovrà essere colorato e dovrà garantire una buona trasparenza.
4. Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.6 - PANNELLI IN POLICARBONATO compatto

1. I pannelli in polycarbonato compatto dovranno avere spessore pari a 1 mm.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

2. Il pannello non dovrà essere colorato e dovrà garantire una buona trasparenza.
3. Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.7 - MATERIALI FERROSI, LAMIERE E PROFILATI

1. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 e D.M. 1.4.1993.
 - a) Ferro - il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.
 - b) Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolatura, di bruciature e di altre soluzioni di continuità.
In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di perdere la tempera, alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.
 - c) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
 - d) Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
2. Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

OPERE DI LATTONERIA - LAMIERE E PROFILATI

La lattoneria da rimuovere verrà valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle caratteristiche indicate nel computo metrico e dovranno avere integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

Lamiere zincate preverniciate

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:

- UNI 10244-03: Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio.

Le lamiere zincate costituenti le scossaline e i canali di gronda avranno spessore 8/10, con sviluppo variabile come indicato negli elaborati grafici e nel computo metrico estimativo.

I lavori in lamiera di ferro zincata preverniciata dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte e a perfetta finitura e con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nell'elenco dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, pezzi speciali, e sostegni di ogni genere.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture secondo quanto prescritto dalla Direzione dei lavori ed in conformità dei campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.

E' onere dell'impresa esecutrice dei lavori effettuare un rilievo delle lattonerie prima di procedere con la fornitura.

Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.8 - LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 Ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozzate dalla sega e si ritirino nelle sconnessioni.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadri ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarnitura, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadri a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.9 - RETI FISSE ANTICADUTA

Le reti anti-caduta che verranno posate sia lungo le finestre laterali e i lucernari in copertura dovranno essere di tipo *Copertec* od equivalente. La rete dovrà essere costituita da:

- Rete elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità;
- I fili lineari orizzontali e verticali realizzati in acciaio zincato.

Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato e relativa certificazione.

Art. 12.10 - ELEMENTI METALLICI DI FISSAGGIO

I fissaggi metallici saranno di tipi diversi a seconda del tipo di supporto ai quali dovranno essere ancorati:

PER IL FISSAGGIO DEL PANNELLO

- Per i fissaggi da effettuare su supporto in calcestruzzo dovranno essere utilizzati tasselli ad espansione $\varnothing$ 6 mm ogni 1 metro lineare;
- Per i fissaggi da effettuare su supporto in legno dovranno essere utilizzate viti zincate autoperforanti mordenti legno con guarnizione di chiusura a tenuta, $\varnothing$ 6 mm, fissaggio ogni 1 metro lineare.

PER IL FISSAGGIO DELLE RETI ANTICADUTA LUNGO LE FINESTRATURE LATERALI

- Per il fissaggio su supporto in calcestruzzo dovranno essere utilizzate viti autofilettanti/tasselli per cls M6, l'ancoraggio dovrà avere un passo ogni 50 cm;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- Per il fissaggio tra il piatto in acciaio e la rete-anticaduta dovranno essere utilizzati bulloni M6, con passo ogni 50 cm.

Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.11 - APPLICAZIONE DI PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti e i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

I sigillanti siliconici dovranno avere le seguenti caratteristiche: facilità di applicazione a varie temperature (-40° C ÷ +70° C), resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.

Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente e alla destinazione d'uso.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde a una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche e come risulterà dall'elenco dei prezzi di progetto.

Il Direttore dei lavori potrà disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le specifiche delle norme UNI.

Dovrà essere fornito un campione alla DL prima dell'inizio dei lavori con relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato.

Art. 12.12 – OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURE

I prezzi attinenti le preparazioni e le pitturazioni comprendono e compensano la fornitura del materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la manodopera ed i piani di lavoro per l'esecuzione dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verrà compensato a parte il nolo di trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.

Pitturazioni per interni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai seguenti criteri:

- su tavolati in foglio o ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- su muri d'ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m², a compenso delle superfici degli squarci;
- su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si opererà la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m² soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci.

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno, ove presenti, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche, ove presenti, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e dovranno essere forniti in ogni caso i materiali più fini e della migliore qualità. Qualora siano previste successive passate di coloriture o verniciature, in caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso.

Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di darne comunicazione al personale della Direzione lavori. Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e rispondere alle norme UNI EN 21513-92, UNI 8359-82, SS UNI FA 1-91 e UNI 8785-86.

a) Olio di lino cotto. L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.

b) Acquaragia (essenza di trementina). Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La densità a 15°C sarà di 0,87.

c) Biacca. La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.

d) Bianco di zinco. Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non deve superare il 3%.

e) Minio. Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario ecc.).

f) Latte di calce. Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.

h) Vernici. Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E' escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

Art. 12.13 – CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE E CARTONGESSO

I controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di ventilazione e simili.

I prezzi comprendono e compensano l'impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, l'orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di progetto.

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici senza ondulazioni od altri difetti ed evitare in modo assoluto la formazione di crepe, incrinature o distacchi dell'intonaco. Al manifestarsi di screpolature o difetti a vista, la Direzione Lavori avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento a carico di quest'ultimo, dell'intero controsoffitto con l'onere dei ripristini di ogni altra opera già eseguita. La struttura portante sarà in telai in acciaio zincato preverniciato, costituiti da orditura principale, orditura secondaria e profili perimetrali, il tutto fissato, tramite idonea pendinatura, ai soprastanti solai ed alle murature di ambito, con tasselli ad espansione.

I pannelli in fibra minerale, con colorazione e finitura da definirsi a discrezione della Stazione Appaltante tramite la Direzione Lavori, dovranno avere spessore compreso tra 15 e 22 mm. Mentre i pannelli in cartongesso dovranno avere spessore di 12,5 mm.

E' onere dell'impresa esecutrice dei lavori provvedere alla rimozione di tutti gli elementi presenti sui controsoffitti esistenti, che dovranno essere opportunamente installati durante la posa dei nuovi controsoffitti.

Art. 12.14 – OPERE SMALTIMENTO LANA PACCHETTO DI COPERTURA

Sono state effettuate delle prove sulla lana di roccia presenti nei pacchetti di copertura nei vari capannoni. Per ogni capannone si sono fatti due prelievi: uno per lo strato di lana posto tra la lastra di fibrocemento ecologico e l'ondulina di amianto ed uno per lo strato di lana compreso tra l'ondulina di amianto e la controsoffittatura. Le prove hanno dato esiti differenti, individuando sia la presenza di materiale non pericoloso e di materiale definito pericoloso, pericolo di tipo H7. Indipendentemente dalle prove effettuate, si è comunque considerato, ai fini cautelativi e preventivi, di considerare la lana presente come materiale pericoloso, in quanto durante le lavorazioni è possibile venga contaminata dalla presenza di amianto. Pertanto la modalità di rimozione e smaltimento deve essere effettuata come materiale contaminato da amianto tramite spruzzatura del materiale con idoneo prodotto e successivo stoccaggio nei relativi big-bag.

Art. 12.15 – OPERE SMALTIMENTO AMIANTO

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verrà computato in base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde. Sarà onere dell'impresa esecutrice dei lavori provvedere a dare le indicazioni delle modalità operative relative allo smaltimento amianto tramite il PIANO DI LAVORO che dovrà essere depositato almeno 30 giorni prima dell'inizio Lavori presso l'ente di competenza di zona.

Art. 12.16 - CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.

Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati.

Art. 12.17 – IMPIANTO ELETTRICO

Per la formazione degli impianti al servizio di cantieri edili debbono essere seguite le prescrizioni derivanti dalla Norma CEI 64-8 "per impianti elettrici utilizzatori" , con le prescrizioni ulteriori e particolari contenute nella Parte 704 " Cantieri di costruzione e demolizione " della medesima Norma.

Progettazione

Per tale tipologia di impianto si richiede la progettazione da parte di tecnico abilitato. La progettazione, oltre che degli elementi d'impianto elettrico, prevede anche il "calcolo della probabilità di fulminazione" per individuare se e quali strutture debbono essere protette dai fulmini.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico

Parti fisse dell'impianto elettrico: sono le apparecchiature che comprendono gli apparecchi di comando , di protezione e di sezionamento principali.

Quadri per la distribuzione elettrica, che debbono essere conformi alle Norme CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4).

Prese a spina conformi a (CEI 23-12).

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

Condutture: i cavi non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli e pedoni, se non mediante provvedimenti di protezione meccanica. I cavi posati a terra devono essere resistenti all'abrasione ed all'acqua, del tipo H07RN-F.

Dispositivi di sezionamento e comando: devono essere adatti per essere fissati nella posizione di "aperto", oppure collocati all'interno di quadri con serratura a chiave.

Impianto di terra e di protezione dai fulmini

L'impianto di terra sarà generale ed unico. Dovranno quindi essere connessi fra loro il sistema dispersore previsto per la messa a terra, ai fini della protezione da contatti indiretti, in coordinamento con adatte protezioni differenziali, ed il sistema di protezione per la messa a terra di quelle strutture (gru, ponteggi) per le quali incorra l'obbligo normativo di protezione dai fulmini.

Dal punto di vista realizzativo, l'impianto di terra può essere costituito dai seguenti elementi:

Dispersori: possono essere "intenzionali" o "di fatto". I primi sono costituiti da puntazze, bandelle o corde posate nel terreno per realizzare il sistema dispersore; i secondi sono tipicamente i ferri delle strutture interrate dei calcestruzzi armati, tipicamente la platea di appoggio della gru. Solitamente si usa una combinazione tra le due tipologie.

Collettori di terra

Sono i nodi ai quali si connette il sistema dispersore: tipicamente sono formati in corrispondenza dei quadri elettrici, per connettere ad essi i conduttori di terra (CT), provenienti dal Dispersore, ed i conduttori di protezione (PE). Al medesimo sistema dispersore sono poi connessi i collegamenti equipotenziali, tipicamente le grandi masse metalliche presenti (gru, ponteggi).

Conduttori di protezione(PE)

Sono i conduttori giallo/verdi inseriti nei cavi multipolari ai quali connettere le masse degli apparecchi utilizzatori. Fino a sezione di 16mmq dei conduttori attivi, i PE hanno la medesima sezione di quelli.

Verifiche finali ed adempimenti normativi

Prima dell'utilizzo, deve essere verificata la rispondenza dell'impianto agli elaborati di progetto, con eventuale aggiornamento degli stessi al realizzato. Debbono essere effettuate le verifiche a vista e strumentali intesi principalmente ad accertare che l'impianto risponda a tutti i requisiti normativi, con riferimento a:

- Misura della resistenza di terra R_t
- Verifica delle protezioni differenziali
- Verifica dei collegamenti di terra ed equipotenziali

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

- Verifica dei Quadri elettrici, delle prese a spina e dei cavi
- Dopo tale verifica, l' Installatore fornirà la " Dichiarazione di conformità" con gli allegati obbligatori
- Tale documentazione, con apposita modulistica, sarà trasmessa agli Enti Ispettivi costituendo " Denuncia dell'Impianto di Terra".

CAPO 13 - NOLEGGI

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi per il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

CAPO 14 – TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

CAPO 15 – MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici.

CAPO 16 – OPERE PROVVISORIALI PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

L'allestimento delle aree di cantiere consisterà nell'organizzazione del cantiere, nell'approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature/apprestamenti di sicurezza, nella predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi della sicurezza, nella predisposizione dei mezzi per il pronto intervento e per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tutte le strutture provvisorie dovranno essere realizzate in completa conformità con la normativa vigente e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

In relazione alle lavorazioni da effettuarsi l'attività dovrà essere realizzata in modo tale da assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica:

- evitare il contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere;
- evitare il contatto dei materiali pericolosi (amianto) con personale di cantiere e persone estranee al cantiere;
- proteggere il suolo da eventuale contatto con il rifiuto.

Sarà opportunamente individuata la localizzazione della viabilità di accesso al cantiere e delle aree di movimentazione e parcheggio dei mezzi. Le aree in cui verrà stoccato il materiale di risulta e le sostanze pericolose saranno evidenziati con idonea segnaletica, in modo da consentire l'accesso solo agli addetti ai lavori.

Rimane onere dell'impresa la spesa per la realizzazione dell'impianto di cantiere (recinzioni, baraccamenti, accessi, ecc.) riconoscendo la stessa che tali oneri sono stati tenuti in considerazione nel formulare la propria offerta in sede di gara di appalto. L'appaltatore dovrà rendere disponibile un ufficio attrezzato per le esigenze della Direzione lavori. Tutte le strutture provvisorie dovranno essere realizzate in completa conformità con la normativa vigente e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'allestimento del cantiere e delle relative strutture dovranno essere funzionali ai differenti interventi da realizzare, in diverse fasi temporali, secondo il programma lavori ed i piani operativi predisposti ed approvati. **Il cantiere dovrà essere pertanto organizzato al fine di consentire la preventiva attività di rimozione dell'amianto e di tutti gli altri materiali.**

In considerazione delle attività di rimozione di elementi in cemento-amianto, ai sensi 11 dell'art. 252 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere approntate aree accessibili esclusivamente ai lavoratori, impianti sanitari adeguati, divieto di fumo nei luoghi di svolgimento di attività a rischio amianto.

Il cantiere dovrà essere allestito con aree da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti che saranno prodotti nel corso delle diverse lavorazioni, da realizzare secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, art. 183, c.1, lett. bb) e s.m.i.; a tal fine potranno essere utilizzati dei container o cassoni scarrabili metallici a perfetta tenuta stagna del fondo e con copertura impermeabile.

Dovranno essere approntate aree specificatamente destinate al deposito temporaneo degli elementi rimossi contenenti amianto, separate dalle aree destinate al deposito degli altri rifiuti e opportunamente delimitate, segnalate e protette dal transito dei veicoli e/o dalle movimentazioni di cantiere.

Gli operatori addetti dovranno essere muniti dei necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie, di indumenti protettivi, guanti e calzature idonee.

Durante la fase di rimozione amianto, giornalmente dovrà essere effettuata la pulizia delle zone a terra dell'area di cantiere che potrebbero essere contaminate da fibre di amianto facendo uso di aspiratori portatili a filtri assoluti o di metodi ad umido.

► Preliminarmente all'inizio delle attività nell'area di cantiere si dovrà prevedere all'interruzione di tutti gli allacciamenti mediante scollegamento, laddove necessario, delle reti pubbliche di forniture e servizi, smontaggio della rete di acque bianche laddove interferente con i successivi lavori. A tal fine, saranno avvisati preventivamente gli Enti Gestori, svolgendo tutti gli adempimenti e predisponendo tutta la documentazione necessaria all'eventuale spostamento dei sottoservizi (a meno degli oneri a carico della stazione appaltante), assicurando l'assistenza in cantiere agli enti gestori per lo spostamento dei sotto-servizi.

Dovranno essere predisposti l'impianto elettrico di cantiere, l'impianto di terra e delle prese d'acqua per la bagnatura dei materiali. Sarà onere dell'impresa provvedere a indicare con idonea cartellonistica secondo quanto indicato nel PSC, la presenza del palo elettrico, presente nell'area di proprietà al fine di garantire la sicurezza degli addetti dei lavori durante la movimentazione dei mezzi.

✿ Opere provvisorie all'interno dei capannoni e specifiche di sicurezza:

Generalità

Il progetto è stato redatto secondo quanto richiesto dal D.G.R. del 12 marzo 2008 – n. 8/6777: Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla D.G.R. 36262/1998 al punto 2.4 Tecniche di intervento su materiali in matrice compatta: nel quale viene indicata questa prescrizione:

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

“Quando le lastre di copertura sono visibili dall’interno dell’edificio, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare l’esposizione ad amianto da parte degli occupanti durante le operazioni di bonifica. Al fine di una maggiore garanzia degli interventi eseguiti, a lavori di bonifica ultimati, potrebbe essere opportuno effettuare campionamenti ambientali volti alla verifica dell’efficacia della bonifica eseguita.”

Essendo i capannoni A, B e C in uso durante la rimozione delle lastre di cemento amianto è stata prevista la realizzazione di ponteggi (modulari e/o giunto tubo) finalizzati alla creazione di un piano di lavoro in quota sopra il quale posare teli di polietilene ad alta resistenza, sigillati fra loro e con la struttura perimetrale, con ulteriore protezione dello stesso formata da uno strato di cartoni. In tale modo si realizza una separazione fra il cantiere in copertura e le aree di lavoro sottostanti. **Le operazioni di rimozione delle coperture avverranno dall’estradosso delle stesse.** Gli eventuali residui della rimozione saranno raccolti nei teli senza contaminare gli ambienti di lavoro sottostanti garantendo la sicurezza dei lavoratori delle ditte conduttrici. Allo stesso tempo il piano di lavoro in quota costituisce un presidio di sicurezza contro la caduta dall’alto per i lavoratori in copertura. Una volta rimossa la copertura e messa in sicurezza l’area i teli verranno rimossi e smaltiti con procedure di sicurezza per materiali contaminati da amianto.

► **Prima di procedere con la proposta di offerta economica sarà obbligo dell’impresa effettuare un sopralluogo presso gli ambienti, oggetto del presente bando di gara, al fine di verificare lo stato dei luoghi, i rischi, i vincoli, le interferenze presenti.**

► **I ponteggi e i piani di lavoro dovranno essere progettati in modo da essere compatibili con la presenza, nei capannoni affittati, di attrezzature e arredi fissi dei conduttori. Le attività di installazione e smontaggio dei ponteggi dovranno prevedere tutte le procedure precauzionali e tutti i materiali necessari al fine di non danneggiare tali macchinari.**

► **Sarà onere dell’impresa procedere con la stesura di un progetto della struttura provvisoria, comprensiva di piano di lavoro, nel rispetto dei requisiti previsti da normativa e tutti gli elementi speciali che dovranno essere utilizzati per adattarsi alla presenza delle macchine saranno inclusi nel prezzo unitario indicato nell’elenco prezzi, senza costi aggiuntivi.**

Il progetto della struttura provvisoria dovrà essere redatto al fine di garantire 200 Kg/mq di carico uniformemente distribuito.

► **Sarà onere dell’impresa risolvere le possibili interferenze riscontrate durante la fase realizzativa dell’impalcato; interferenze che possono essere causate dalla presenza di macchinari, sistemi impiantistici o qualsiasi elemento di disturbo presente all’interno degli ambienti oggetto dei lavori,**

ricordando che il prezzo unitario relativo alla realizzazione dei ponteggi e relativi piano di lavoro comprende la risoluzione di tutte le interferenze riscontrate durante il sopralluogo e in fase di esecuzione.

► Dovrà essere garantita la protezione degli impianti che, a seguito dell'installazione del ponteggio e del piano di lavoro, rimarranno ad una quota superiore rispetto al piano di lavoro stesso e, quindi, saranno contaminabili da residui di amianto durante le fasi di rimozione coperture. Pertanto, sarà onere della ditta installatrice provvedere alla protezione degli impianti con telo in polietilene e/o eventuale loro pulizia e/o bonifica a fine lavori prima della riconsegna ai conduttori. Il tutto dovrà essere dettagliato nelle procedure del Piano di lavoro consegnato alla ASL da parte della ditta appaltatrice.

► L'installazione di tutti i ponteggi interni, piani di lavoro e relativi teli e cartoni avverrà unicamente durante i fine settimana per ridurre al minimo il disagio per i conduttori e le interferenze con gli stessi.

► La ditta appaltatrice potrà proporre un proprio cronoprogramma operativo per le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi interni, sulla base delle tecnologie e della propria organizzazione, da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori previa approvazione dei conduttori, senza modificare i tempi complessivi dell'appalto e senza che questo generi interferenze o ritardi delle altre fasi lavorative.

✿ Ponteggi modulari e ponteggi a giunto-tubo con piano di lavoro in quota

I prezzi di noleggio comprendono e compensano il montaggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il mantenimento per le successive manutenzioni, e tutte quelle operazioni che richiedono maggiore complessità lavorativa. La scelta tecnologica del ponteggio dovrà comunque tenere in conto la necessità di superare, con campate orizzontali di luci variabili fino a 9 m, le macchine e attrezzature presenti nei capannoni senza che questo costituisca un maggiore onere per la Committenza.

Il nolo del ponteggio decorrerà dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cesserà al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

I ponteggi sono misurati in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro.

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

Il progetto delle opere provvisorie che verranno installate all'interno dei capannoni A,B,C, sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, la quale si potrà avvalere di un' impresa specializzata, in subappalto, per la realizzazione dell'opera.

Il progetto sarà corredato da PIMUS e da relazione di calcolo.

I ponteggi saranno oggetto di collaudi parziali per poter effettuare consegne parziali al fine di consentire le lavorazioni in copertura. La suddivisione in aree di montaggio parziali sarà sottoposta alla Direzione lavori per approvazione previa condivisione con i conduttori.

Il presente progetto definitivo-esecutivo è corredato da una tavola per ogni capannone che identifica le aree in cui verranno installati i ponteggi di tipo modulare e giunto-tubo. Si precisa che queste tavole hanno solo carattere di "schema generale", ma la tavola di dettaglio e la scelta delle aree dove installare i ponteggi modulari o giunto-tubo sarà prettamente della ditta installatrice del ponteggio, da sottoporre comunque alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori.

I ponteggi saranno corredati di piano di lavoro orizzontale con fermapiè e saranno protetti con del telo in polietilene con grammatura superiore a 200g/mq.

Il telo dovrà essere collegato alla struttura portante con idoneo adesivo ad alta resistenza e in grado di sopportare stress termici e chimici, al fine di realizzare una adeguata sigillatura.

Sopra il telo in polietilene verrà posato uno strato di cartone ondulato semplice a protezione dello stesso al fine di evitare possibili lacerazioni in caso di caduta di materiali o a causa del passaggio di operatori.

✿ Reti anti-caduta di tipo "S"

Le reti anticaduta che verranno installate nei capannoni D,E,F, dovranno avere requisiti prescritti da normativa vigente. Le reti saranno di tipo "S" complete di accessori di fissaggio (specifici per ancoraggio a struttura portante in calcestruzzo o acciaio, con carico di rottura secondo normativa europea UNI EN 1263-1 e UNI EN1263-2) come dispositivi di protezione per arrestare la caduta di persone ed oggetti dall'alto, consentendo piena libertà di movimento agli operatori che lavoreranno nelle zone sovrastanti e in caso di caduta dall'alto, la grande deformabilità dovrà consentire di ammortizzare l'impatto evitando o riducendo l'insorgere di lesioni.

✿ Opere provvisorie esterne ai capannoni:

✦ I parapetti perimetrali verticali di protezione

Capitolato Speciale d'Appalto - Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in Lainate, Via Cremona 18.

I parapetti perimetrali verticali di protezione verranno installati lungo il perimetro dei capannoni, saranno abbinati con reti di sicurezza provvisorie a protezione contro le cadute dall'alto, complete di tutti gli accessori di fissaggio per la corretta messa in opera, come dispositivi di protezione per arrestare la caduta di persone ed oggetti dall'alto consentendo piena libertà di movimento agli operatori che lavorano nelle zone limitrofe e in caso di caduta dall'alto, la grande deformabilità delle reti di sicurezza, consentirà di ammortizzare l'impatto evitando o riducendo l'insorgere di lesioni. Si provvederà alla posa di teli in polietilene ad alta resistenza su perimetro dei capannoni e sui lucernari in modo da evitare eventuale caduta di residui di materiali derivanti dalla rimozione della copertura.

✚ Ponteggi esterni, castelli di carico

I castelli di carico esterni, per accedere in copertura dovranno essere installati dalla ditta esecutrice dei lavori e provvisti di impianto antintrusione. Sarà onere della ditta provvedere al progetto di castelli di carico e relativa relazione di calcolo.

CAPO 17 – RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

Nel presente paragrafo si vogliono dare alcune indicazioni a fine cautelativo riguardante le procedure di rimozione amianto.

► La procedura di rimozione amianto viene allegata, in questo progetto, nel PSC, alla voce procedura n.9.

Di seguito si danno indicazioni prettamente legate ai dispositivi da adottare durante la rimozione del manto di copertura in lastre di amianto:

- per la tipologia di attività che si andrà a svolgere si prevede, per i lavoratori che effettueranno la rimozione delle lastre di copertura in cemento amianto, **l'utilizzo di DPI delle vie respiratorie del tipo facciale filtrante monouso con filtro di protezione FFP3;**
- gli operatori dovranno indossare **tuta in tyvek monouso dotata di cappuccio, oltre a guanti in lattice, nitrile o gomma di spessore adeguato ai lavori edili.**

tipo di protezione	tipo di DPI	dati di riferimento	mansione svolta
Protezione del capo	Casco con sottogola	UNI-EN 397	L'uso del casco è obbligatorio per tutte le mansioni svolte in cantiere;
Protezioni degli occhi	Occhiali a maschera	UNI-EN 166	Addetti alla bonifica
Protezione delle vie respiratorie	Mascherine usa e getta FFP3	UNI-EN149 Classe di prot. P3	Addetti alla bonifica
Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistiche e antisdrucciolo	UNI-EN344 UNI-EN347	L'uso delle scarpe antinfortunistiche è obbligatorio per tutte le mansioni svolte in cantiere.
Protezione del corpo	Tute Tyvek monouso Classe 5	UNI-EN340 UNI-EN456	Addetti alla bonifica
Protezione delle mani	Guanti di sicurezza con protezione antitaglio	UNI-EN420 UNI-EN388	Tutte le lavorazioni che comportano rischi d'abrasione, taglio, penetrazione, lacerazione
Protezione dalle cadute	Imbracature/ Cinture di sicurezza	UNI-EN361 UNI-EN358	Tutte le lavorazioni che comportino rischi di caduta dall'alto

Per quanto attiene le maschere, i filtri e le tute in tyvek si è fatto riferimento a quanto disposto dall'Allegato 4 del D.M. 06/09/94 e D.M. 20/08/1999.



DUILIO ALBRICCI